



Ministero dell'ra Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 214 del 26 marzo 2021

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Rifacimento Metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26”) DP 75 bar e opere connesse</p> <p>ID_VIP: 5649</p>
Proponente:	<p>SNAM Rete Gas S.p.A.</p>

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS), come modificato dall'art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto Ministeriale del 4 gennaio 2018, n. 2 recante Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

PREMESSO che:

-il proponente ha provveduto alla redazione del **Progetto Definitivo** dal titolo "*Rifacimento Metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse*";

-il suddetto **Progetto Definitivo**, con Decreto n.322 del 08/11/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ottenuto il **positivo giudizio di compatibilità ambientale**, subordinatamente al rispetto, tra le altre, delle **condizioni ambientali nn. 1, 11, 12 e 13**;

-la **verifica di ottemperanza** di tali condizioni ambientali è posta esclusivamente **in capo al Ministero** dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, **Ministero della Transizione Ecologica**);

-con nota prot. INGCOS/TAPUG/890/RAG del 25/06/2020, acquisita agli atti del Ministero con prot. 48955/MATTM del 25.06.2020, la **Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso la documentazione** atta alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contrassegnate dai nn. 1, 11, 12 e 13;

-**la Divisione** con nota del 10/12/2020, prot. MATTM0103330, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. CTVA 0004134 del 10/12/2020, **ha trasmesso alla stessa Commissione**, per le necessarie valutazioni, **la domanda** sopra citata e **la documentazione** alla stessa allegata;

RILEVATO che:

-il **progetto** in esame **consiste nel rifacimento del Metanodotto San Salvo-Biccari**, per una lunghezza complessiva di 100,552 km, ripartita tra 88,390 km del metanodotto principale e 12,162 km delle opere connesse;

-il **tracciato si sviluppa parallelamente a quello del metanodotto esistente**, interessando le Regioni **Abruzzo, Molise e Puglia**, e in particolare i **Comuni** di:

- Cupello e Lentella in Abruzzo;
 - Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montecilfone, Palata, Guglionesi, Larino, Ururi, Montoro nei Frentani, Rotello. Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia in Molise;
 - Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Lucera, Volturino, Alberona e Biccari in Puglia;
- la **condizione ambientale n. 1** prevede che *“La progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera dovranno essere eseguite in accordo al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 17 gennaio 2018 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”;*
- la **condizione ambientale n. 11** stabilisce che *“In corrispondenza del fiume Trigno e del torrente Tona, prevedere l’attraversamento del corso d’acqua in modalità trenchless, al fine di ridurre l’impatto con i corsi d’acqua interferiti dal progetto. La tecnica trenchless che sarà impiegata dovrà essere definita in funzione delle caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche dell’area, nonché delle caratteristiche vegetazionali e faunistiche delle aree interessate dai cantieri. Nel caso l’adozione di tale modalità dovesse comportare la modifica all’andamento planimetrico del tracciato, il Proponente dovrà presentare istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6 comma 9 del D. Lgs 152/2006”;*
- la **condizione ambientale n. 12** prevede che *“In corrispondenza del fiume Cigno, prevedere l’attraversamento del corso d’acqua in modalità cielo aperto con l’adozione dell’area di passaggio ristretta in corrispondenza del corso d’acqua, al fine di ridurre l’impatto con il corso d’acqua interferito dal progetto. Prevedere il ripristino della vegetazione di interesse danneggiata durante la fase di cantiere con specie arboree e/o arbustive adulte della medesima qualità”;*
- la **condizione ambientale n. 13** impone di *“Prevedere l’intasamento del metanodotto in dismissione per tutti i corsi d’acqua inseriti all’interno di aree Natura 2000 interferiti dal progetto”;*

RILEVATO altresì che:

- ai fini della verifica di ottemperanza delle suddette prescrizioni, al **MATTM** sono stati trasmessi:
 - per la **condizione Ambientale n. 1**, la dichiarazione del Progettista, Ing. Paolo Zannier;
 - per la **condizione Ambientale n. 11**, una relazione, molto sintetica, nella quale sono specificate le modalità esecutive degli attraversamenti dei due corsi d’acqua, corredata dai disegni di dettaglio degli stessi attraversamenti. Peraltro, le soluzioni adottate non comportano la modifica all’andamento planimetrico dei due tracciati, per cui non si rende necessaria la presentazione dell’istanza di Valutazione preliminare ai sensi dell’art.6 comma 9 del D. Lgs 152/2006;
 - per la **condizione Ambientale n. 12**, una relazione, a sua volta molto sintetica, nella quale sono specificate le modalità esecutive dell’attraversamento del corso d’acqua, corredata dai disegni di dettaglio dello stesso attraversamento nonché dall’elenco delle specie arboree e arbustive da prevedere in sostituzione della vegetazione che sarà danneggiata a seguito della realizzazione dell’intervento;

- per la **condizione Ambientale n. 13**, una relazione contenente l'identificazione di tutti i tratti del metanodotto in dismissione per i quali è stato previsto l'intasamento;

VALUTATO che relativamente:

-alla **condizione Ambientale n. 1**, può ritenersi esaustiva la dichiarazione resa dal progettista delle opere, che va considerata comunque aggiuntiva all'obbligo per il proponente di osservare la disposizione normativa vigente a cui la stessa è riferita;

-alla **condizione Ambientale n. 11**, il proponente ha adottato soluzioni tecniche aderenti alle indicazioni contenute nella stessa Condizione Ambientale;

- alla **condizione Ambientale n. 12** è stata proposta una soluzione tecnica in linea con la prescrizione;

- alla **condizione Ambientale n. 13**, sono stati identificati i tratti di metanodotto da lasciare interrati, e per i quali provvedere all'intasamento;

la Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Relativamente al Decreto di positivo giudizio di compatibilità ambientale n.322 del 08/11/2019, inerente al progetto "Rifacimento Metanodotto San Salvo – Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" **possono ritenersi ottemperate le Condizioni Ambientali identificate dai nn. 1, 11, 12 e 13**. Resta inteso che la verifica di ottemperanza alle singole prescrizioni dovrà essere necessariamente richiesta dal Proponente qualora le soluzioni proposte dovessero essere variate in fase di redazione della versione completa del Progetto Esecutivo o nel corso dell'esecuzione delle opere.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla